

Codice A18090

D.D. 8 luglio 2015, n. 1602

**Ordinanza commissariale n. 2/A18.000/217 del 01/04/2015. Comune di Briga Novarese (NO). Intervento di ripristino soglia di fondo sul torrente Agogna nel tratto interno all'abitato in corrispondenza del ponte di via Roma e formazione di scogliera in sponda sx a protezione della via Lungo Agogna. Codice intervento NO\_A18\_217\_14\_9. Importo Euro 21.000,00.**

Premesso che:

- in data 09/06/2015 con nota n 2290 il Comune di Briga Novarese ha presentato istanza per il rilascio del nulla osta idraulico, per i lavori specificati in oggetto;
- la spesa prevista in € 21.000,00 è interamente finanziata dalla Regione Piemonte con Ordinanza commissariale n. 2/A18.000/217 del 01/04/2015, di attuazione dei primi interventi urgenti di protezione civile – evento alluvionale 12-14 ottobre e 4-15 novembre 2014 nelle province di Torino, Alessandria, Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli.

Preso atto che:

- il progetto prevede interventi di sistemazione idraulica finalizzati al ripristino delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture esistenti e di deflusso della corrente ante evento, mediante il rifacimento del tratto danneggiato della soglia e della mantellata, posta ai piedi della soglia stessa, in pietrame di grosse dimensioni;
- con deliberazione n. 49 del 06/06/2015 la Giunta Comunale ha approvato il progetto delle opere in oggetto.

A seguito dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione delle opere in argomento è ritenuta, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque, ammissibile.

Tutto ciò premesso e accertato,

#### IL DIRIGENTE

- visto l'art. 17 della L.R. 23/08;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/98;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.lgs. n.112/1998;
- visto l'art.59 della L.R. 44/2000;
- visto il regolamento regionale n. 14/r del 06/12/2004;
- vista la d.d. n. 1717/25.00 del 04/11/2005;

*determina*

Di esprimere sugli atti progettuali relativi ai lavori di ripristino soglia di fondo sul torrente Agogna nel tratto interno all'abitato di Briga Novarese (NO), in corrispondenza del ponte di via Roma, e formazione di scogliera in sponda sx a protezione della via Lungo Agogna, parere favorevole di approvazione e di autorizzare, ai fini idraulici, l'esecuzione delle opere nella posizione e secondo le

caratteristiche e modalità indicate e illustrate nei relativi disegni allegati subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni uno, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- dovrà essere comunicato a questo Settore, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, inoltre, ad avvenuta ultimazione, dovrà essere inviata una dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
- prima dell'esecuzione degli interventi in alveo, qualora necessario, dovranno essere effettuate le operazioni di allontanamento dell'ittiofauna presente. Il recupero e l'eventuale successiva reimmissione della fauna ittica, nei tratti del corso d'acqua interessato dai lavori, dovranno essere autorizzati dalla Provincia di Novara in base alle normative vigenti in materia, così come l'eventuale messa in secca del torrente (giusto disposto dell'art. 12 L.R. 29/12/2006 n. 37);
- l'intervento non è soggetto a concessione né a pagamento di canone, ai sensi dell'art. 23 comma 1 lett. b) del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 06/12/2004 n. 14/R;
- l'autorizzazione è accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle della tratta interessata dall'intervento, che si rendessero necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, in caso di inadempienza, questo Settore provvederà d'ufficio con diritto di rivalsa sul soggetto autorizzato;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato, modifiche alle opere di che trattasi o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili con il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia.

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010 e dell'art. 23, comma 1, lett a) autorizzazione o concessione, del D. Lgs. N. 33/2013.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge nelle sedi competenti.

Il Dirigente  
Adriano Bellone